



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 31 del Consiglio comunale

OGGETTO: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Brandstetter Maurizio - Consigliere Comunale
2. Broch Dolores - Consigliere Comunale
3. Broch Marino - Consigliere Comunale
4. Daldon Elio - Consigliere Comunale
5. Gadenz Luca - Sindaco
6. Guadagnini Elena - Consigliere Comunale
7. Marcon Sara - Consigliere Comunale
8. Masoch Mauro - Consigliere Comunale
9. Paganin Luca - Consigliere Comunale
10. Renon Sebastiano - Consigliere Comunale
11. Salvadori Gloria - Consigliere Comunale
12. Salvadori Martino - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Sperandio dott. Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadenz Luca, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Brandstetter Maurizio** e **Broch Dolores**.

OGGETTO: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Sagron Mis, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl;
- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso;
- richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 e in data 18/02/2015 aventi ad oggetto:
 - delibera nr. 2 "Presa d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
 - delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147";
- richiamato inoltre l'Atto del Presidente della Comunità di Primiero nr. 116 dd.14.12.2017 avente ad oggetto "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: approvazione tariffa rifiuti (TARI) per l'anno 2018";
- richiamato, in particolare, il dispositivo di cui al punto 14 dell'Atto del Presidente della Comunità di Primiero nr. 116 dd. 14.12.2017 che testualmente recita: "Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all'art.14 del Regolamento per l'applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall'adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl";
- visto l'art. 14 del Regolamento suddetto, che testualmente recita:

Art. 14 – Sostituzione dei Comuni al soggetto dovuto al pagamento –

Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- a) Scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro Ente, ai sensi della L.P. 09/09/1996 nr. 8;
- b) Locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc...fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni.

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa di igiene ambientale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

a) Scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado non compresi nella precedente lett a) comma 1;

b) Utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);

c) Manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito delle quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;

2. Il Comune annualmente quantifica l'agevolazione ed individua le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolative di cui ai commi precedenti.

3. L'utenza interessata presenta al gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa, il quale provvede immediatamente ad inoltrarne una copia al Comune, che verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per l'esclusione di cui al comma 2, lett b) del presente articolo la cui documentazione, a tutela della privacy, sarà a disposizione presso il gestore.

Richiamato l'art. 14, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) avente ad oggetto "Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento";

visto l'art. 26 comma 3 lettera i) del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, contenute nel D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che riconosce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

preso atto del parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario comunale come previsto dall'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, ex art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

con voti favorevoli n.7 contrari n.0 astenuti n.0, espressi per alzata di mano, su n.7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, la seguente sostituzione parziale del Comune di Sagron Mis ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per l'anno 2019:

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap o dialisi produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di euro 60 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

2. Di dare atto che la spesa derivante dal punto 1 del presente deliberato troverà imputazione ai relativi capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2018.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione riportante il seguente esito: voti favorevoli nr.7, voti contrari nr.0 e voti astenuti nr.0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L stante la necessità di procedere con l'approvazione del bilancio di previsione.

5. Si rammenta ai sensi dell'art.5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

-Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gadenz Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio dott. Lino

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Guadagnini Elena

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).